

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** Cassazione penale sez. I

**Data:** 22/12/2015

**n.** 11165

**Fonti:** CED Cassazione penale 2016

Cassazione Penale 2016, 10, 3847

**Classificazioni:** TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - In genere

**TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - Atti vità dirette a favorire**

**l'immigrazione clandestina - Reati commessi nelle acque internazionali prive di bandiera -**

**Evento del reato sul territorio nazionale - Giurisdizione dell'A.G. italiana - Sussistenza -**

**Fondamento - Fattispecie.**

In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti – avvenuto in violazione dell'art. 12 del d.l.g. n. 286 del 1998 a bordo di un'imbarcazione priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare – sia stato accertato in acque extraterritoriali, ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si sono verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito causalmente collegato all'azione e previsto in considerazione delle condizioni del natante. (Fattispecie in cui si era verificata in acque extraterritoriali una avaria al motore del natante che aveva iniziato ad imbarcare acqua e, al sopraggiungere della nave irlandese, si era ribaltato a causa degli spostamenti dei passeggeri).

**Utente:** . UNIV. DEGLI STUDI MEDITERRANEA

[www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 27.03.2017

---

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156